

## **PARTITA I.V.A. E INIZIO ATTIVITA'**

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società. La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

### **I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ**

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui modelli AA9/10, AA7/10, ANR/3.

In particolare deve essere utilizzato:

il modello AA9/10 dalle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi);

il modello AA7/10 dai soggetti diversi dalle persone fisiche;

il modello ANR/3 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia ai fini Iva.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della Comunicazione Unica, le dichiarazioni di inizio attività (modelli AA7/10 e AA9/10) possono essere presentate con le seguenti modalità:

- in duplice esemplare, direttamente a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire, oltre al proprio documento, quello del delegante, che può essere presentato anche in fotocopia;

- in unico esemplare, a mezzo servizio postale, a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento del dichiarante in fotocopia. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;

- in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione.

Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:

- contestualmente alla ricezione della dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di ricezione telematica, contenente il numero di partita Iva in caso di inizio attività, è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e contiene l'indicazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

Per le società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il modello ANR/3 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona delegata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/3 deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.

Di seguito si riporta una tavola riepilogativa sulle modalità per l'apertura della partita Iva (per i soggetti non tenuti alla presentazione della Comunicazione unica).

